



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **8443/2023** R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 12/09/2024, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)

TRA

BEDIL CM S.A.S. di BELARDO DOMENICO E C. (c.f.: 02069430615), in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Dei Longobardi Palazzo Arechi, presso lo studio dell'Avv. Lettera Raffaele (c.f.: LTTRFL76R15F839P), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce dell'atto di citazione depositato telematicamente;

ATTRICE

E

I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena località San Benedetto, presso lo studio dell'Avv. Cuzzupoli Luca (c.f.: CZZLCU68T26F839J) e degli Avv.ti Verrengia Ida, Catalano Davide e de Benedictis Itala, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti

CONVENUTO

Oggetto: "*Querela di falso.*"

Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del 12 settembre 2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la

concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, parte attrice, BEDIL CM s.a.s. di Belardo Domenico e C., ha spiegato querela di falso avverso diversi avvisi di ricevimento attestanti l'avvenuto recapito al destinatario di altrettanti avvisi di addebito spediti dal convenuto INPS e, nella specie (così come esposto in citazione): 1) Ava 328 2017 0005250591000 notificato con raccomandata ar n° 66546388487-3 in data 09.01.2018; 2) Ava 328 2018 0002960451000 notificato con raccomandata ar n° 66548364414-6 in data 17.07.2018; 3) Ava 328 2018 0003983148000 notificato con raccomandata ar n° 68953001907-7 in data 15.10.2018; 4) Ava 328 2019 0000286579000 notificato con raccomandata ar n° 68954646587-0 in data 12.03.2019; 5) Ava 328 2019 0001010969000 notificato con raccomandata ar n° 68955544378-2 in data 21.06.2019; 7) Ava 328 2019 0004023058000 notificato con raccomandata ar n° 68956480872-6 in data 19.09.2019; 8) Ava 328 2019 0005737187000 notificato con raccomandata ar n° 68957182310-4 in data 09.12.2019; 9) Ava 328 2019 0005770852000 notificato con raccomandata ar n° 68957182334-2 in data 09.12.2019; 10) Ava 328 2019 0008108889000 notificato con raccomandata ar n° 68957506801-6 in data 14.01.2010; 11) Ava 328 2020 0000025354000 notificato con raccomandata ar n° 68957820295-0 in data 06.02.2020; 12) Ava 328 2020 0000099754000 notificato con raccomandata ar n° 68957975838-5 in data 14.02.2020; 13) Ava 328 2020 00001149200 notificato con raccomandata ar n° 68957975849-8 in data 14.02.2020; assumeva parte attrice la falsità materiale della firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate innanzi indicate, poiché non riferibile al legale rappresentante della Società istante, la quale, dunque, concludeva chiedendo emettersi dichiarazione di falsità dei menzionati avvisi di ricevimento.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la convenuta INPS, la quale, di contro, in via pregiudiziale di rito, eccepiva l'inammissibilità della proposta querela di falso poiché proposta avverso avvisi di ricevimento di raccomandate postali semplici, prive dell'efficacia probatoria fidefacente propria, invece, delle notificazioni eseguite a mezzo posta ai sensi della L. 890/1982; nel merito, deduceva ed eccepiva l'infondatezza delle doglianze sollevate da controparte e concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta querela di falso.

In rito va innanzitutto chiarito che il presente giudizio, avente ad oggetto una querela di falso in via principale, viene deciso dal Tribunale in composizione monocratica giusto il disposto del novellato art. 225, comma 1, c.p.c., *ratione temporis* applicabile al caso di specie, per essere stato introdotto il giudizio successivamente al 28 febbraio 2023 (termine di efficacia delle norme processuali novellate ad opera del D.Lgs. 149/2022, così come sancito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. *cit.*, così come modificato ad opera della L. 197/2022).

Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui *cfr.* Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che si è rivelata fondata l'eccezione di inammissibilità della proposta querela di falso, così come sollevata dalla convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio.

Ed infatti, vanno qui ribaditi gli arresti del tutto pacifici e granitici espressi dalla giurisprudenza — tanto di merito, quanto di legittimità — succedutesi in materia, secondo cui gli avvisi di ricevimento di spedizioni operate con l'uso della raccomandata semplice non sono impugnabili con lo strumento della querela di falso poiché la normativa di settore non prevede alcuna identificazione del soggetto consegnatario del plico che sia eventualmente coperta da attestazione fidefacente da parte dell'agente postale, a differenza di quanto, invece, espressamente previsto dagli artt. 7 e 8, della L. 890/1982 per le notificazioni eseguite a mezzo posta a richiesta dell'Ufficiale Giudiziario.

La giurisprudenza di legittimità è granitica sull'argomento: qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (*cfr.* in tal senso, tra le molte e da ultimo, Cass. 8293/2018; Cass. 29642/2019).

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame di tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte in atti da parte attrice e impugnate di falso, emerge chiaramente come trattasi di notificazioni eseguite a mezzo posta direttamente dall'Ufficio notificante e non a mezzo Ufficiale Giudiziario (così come espressamente consentito dall'art. 14, L. 890/1982), onde l'applicazione alla specie, non già degli artt. 7 e 8, L. 890/1982, bensì del regolamento postale di cui al D.M. 09/04/2001, il cui art. 32 testualmente dispone che: *"Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta[...]"*, chiarendo il successivo art. 39, D.M., *cit.* che: *"Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere"*.

La normativa regolamentare, pertanto, non prevede alcuna identificazione del consegnatario, così come è evidente dall'esame del Mod. 23-I utilizzato anche nel caso di specie, il quale, appunto, non contiene alcuno spazio riservato a tale

operazione di identificazione, ma solo quello per l'apposizione della firma del "ricevente", che può anche non essere il "destinatario" della comunicazione (cfr. Cass. 9111/2012).

L'identificazione, di contro, è invece richiesta solo dal Mod. 23-L (la c.d. cartolina verde) prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'Ufficiale Giudiziario, la quale, tuttavia, non risulta essere stata utilizzata nel caso di specie.

È dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di alcun altro adempimento da parte dell'agente postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (cfr. Cass. 11708/2011, 27479/2016), per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 1906/2008, 25128/2013).

La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è, infatti, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. 15315/2014).

Negli avvisi di ricevimento oggetto della querela di falso in esame, quindi, non vi è alcuna attestazione avente fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., eventualmente rilasciata dell'agente postale, da cui possa evincersi che il segno a penna apposto sulla riga "firma per esteso del ricevente" sia effettivamente la sottoscrizione del legale rappresentante della odierna Società attrice.

Invero, nella fattispecie non si può applicare il ragionamento più volte condotto dalla Suprema Corte (cfr., *ex multis*, Cass. 705/2015, che richiama Cass. 3065/2003) secondo cui l'avviso di ricevimento che indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto (ancorché con grafia illeggibile) comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario, perché nei casi ivi esaminati dalla Suprema Corte si era pur sempre al cospetto di una notificazione operata ai sensi degli artt. 7 e 8, L. 890/1982, in relazione ai quali il Collegio di legittimità ha, appunto, osservato che: "[...] ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1892 l'agente postale è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare. Ove, però, la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale è tenuto, ai sensi del citato art. 7 quarto comma, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata. Pertanto l'omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato

art. 7 induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, se quest'ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario", seguita dalla sottoscrizione, posto che per il citato art. 7 l'agente postale è tenuto a specificare le modalità di individuazione della persona a cui ha consegnato la copia dell'atto soltanto se non è stato possibile eseguire la consegna personalmente a mani del destinatario".

Di contro, nel caso di comunicazione avvenute secondo la posta raccomandata ordinaria (come nella specie) non vi sono gli stringenti obblighi procedurali disciplinati dall'art. 7, L. cit..

In sostanza, nel caso in esame non vi è sugli avvisi di ricevimento impugnati di falso qualsivoglia univoca attestazione, valevole sino a querela di falso, che il segno grafico ivi evincibile sia stato apposto proprio dalla odierna parte attrice (*id est* dal suo legale rappresentante), piuttosto che di qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio indicato.

L'attestazione dell'agente postale desumibile dall'avviso di ricevimento che potrebbe far fede sino a querela di falso, riguarderebbe, tutt'al più, unicamente la duplice circostanza che la raccomandata inviata dall'INPS sia pervenuta presso il domicilio della parte attrice e l'ulteriore circostanza che il plico sia stato ritirato da una persona ivi rinvenuta rientrando nella cerchia di persone di cui al regolamento postale.

La querela di falso oggetto del presente processo, pertanto, doveva avere ad oggetto una o entrambe tali circostanze e non, invece, la circostanza che il segno grafico rinvenibile sugli avvisi di ricevimento in atti non era, in realtà, mai stato apposto dal legale rappresentante della attrice, dato che – come innanzi già ampiamente evidenziato – l'agente postale non ha affatto attestato tale circostanza con dichiarazione fidefacente *ex art. 2700 c.c.*

Da quanto precede deriva, dunque e in tutta evidenza, anche l'irrilevanza della CTU grafologica invocata da parte attrice al fine di accertare che "*le firme poste sulle relazioni di notifica degli avvisi di addebito non appartengono al sig. Belardo Domenico*", dato che tale circostanza era del tutto inconferente rispetto alla presentata querela di falso.

In conclusione, e per tutto quanto sin qui osservato, la querela di falso proposta va dichiarata inammissibile.

Trattandosi di pronuncia in mero rito, non vanno rese le ulteriori statuizioni accessorie di cui all'art. 226, comma 1, c.p.c. (compresa la condanna del querelante a pena pecuniaria), riguardando esse (per testuale previsione dell'articolo appena menzionato) il solo caso di "*rigetto*" (evidentemente per motivi di merito) della

querela di falso (*cf.* sul punto, tra la giurisprudenza di merito edita, App. Milano 27/02/1951 e T. Cremona 30/06/1959).

Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (avuto riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ma a complessità bassa) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisorii).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **8443/2023 R.G.A.C.**, avente ad oggetto "*Querela di falso*", pendente tra **BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO E C.** — attrice — e **I.N.P.S.** — convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:

1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice avverso i documenti analiticamente individuati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, BEDIL CM s.a.s., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore di parte convenuta, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00 (*tremilacento/00*), di cui euro 100,00 (*cento/00*) per spese, ed euro 3.000,00 (*tremila/00*) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Aversa, 17/09/2024

IL GIUDICE
(*dott. Rosario Canciello*)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..